

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 118

Categoria II Classe --

---

---

**OGGETTO: Art. 40 del D. Lgs. 286/1998. Approvazione del nuovo schema di Convenzione tra il Comune di Grumo Nevano e l'Associazione "Centro Astalli Sud" per la gestione del Centro di seconda accoglienza per immigrati, di proprietà comunale, per altri 5 anni (2017-2022).**

---

---

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di luglio alle ore 17,00 nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	Componenti	P	A
1. <b>Pietro Chiacchio</b> – SINDACO	X		4. <b>Carla Cimmino</b>	X	
2. <b>Carmine D'Aponte</b> - VICESINDACO		X	5. <b>Mario Lamanna</b>	X	
3. <b>Antonio Chiacchio</b>	X		6. <b>Rosa Bencivenga</b>	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **PIETRO CHIACCHIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vicesegretario comunale dott. **DOMENICO CRISTIANO**:

**LA GIUNTA**

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

**DELIBERA**

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Sindaco – dott. Pietro Chiacchio

**Art. 40 D. Lgs. 286/1998. Approvazione del nuovo schema di Convenzione tra il Comune di Grumo Nevano e l'Associazione "Centro Astalli Sud" per la gestione del Centro di seconda accoglienza per immigrati, di proprietà comunale, per altri 5 anni (2017-2022).**

### PREMESSO

= che l'art. 13 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) stabilisce, tra l'altro, che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione nel settore organico dei servizi alla persona e alla comunità,

= che l'art. 1 della Legge 8.11.2000, n. 328 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) afferma che la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

= che in attuazione della Legge 328/2000 la Regione Campania ha emanato la Legge n. 11 del 23.10.2007 (*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328*) che all'art. 1 afferma che essa, ispirandosi ai principi della Costituzione, della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, della Carta sociale europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

- disciplina la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali, che si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, attraverso l'integrazione degli interventi e servizi sociali, sanitari, educativi, delle politiche attive del lavoro, dell'immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, dell'apporto dei singoli e delle associazioni;
- promuove e assicura la pari dignità sociale della persona, le pari opportunità e l'effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza, attraverso l'attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di un sistema di protezione, a livello regionale e locale, fondato sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali e sociali, che concorrono alla costruzione di una comunità solidale;
- promuove la prevenzione, la riduzione, la rimozione delle cause di rischio, l'emarginazione, il disagio e la discriminazione in tutte le sue forme, favorendo l'integrazione e la partecipazione di tutti i membri della società.

= che l'art. 128 del D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*) definisce come interventi e i servizi sociali tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

= che l'art. 40 del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*) stabilisce che le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza; e che tali centri sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati in tempi brevi, e provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti;

## VISTO

= che in prossimità della scadenza della Convenzione (che fu stipulata il 30.8.2012 in esecuzione della Deliberazione della G.C. n. 103 del 03.8.2012) per la gestione dei servizi del Centro di seconda accoglienza per immigrati, di proprietà comunale, ubicato al corso G. Mazzini n. 7, l'Associazione "Centro Astalli Sud" ha trasmesso al Comune le seguenti note:

- prot. n. 7282 del 12.7.2017, con cui l'Associazione ha relazionato sulle attività svolte nel quinquennio 2012-2017, allegando anche un estratto della relazione della rete del Centro Astalli di Roma, di cui fa parte;
- prot. n. 7398 del 14.7.2017, con cui la stessa ha chiesto che venga rinnovata la Convenzione per il periodo 2017-2022
- prot. n. 7690 del 25.7.2017, con cui, ai fini del rinnovo, l'Associazione ha consegnato le copie della polizza assicurativa per i volontari e per gli utenti ed ha specificato che i posti disponibili al Centro di accoglienza sono 12 e non più 10, come per la scorsa convenzione, informando che al momento 9 posti sono occupati da richiedenti asilo inviati dalla Prefettura di Napoli, 2 posti sono in disponibilità ed 1 è riservato all'operatore del turno notturno;

## DATO ATTO

= che l'Associazione "Centro Astalli Sud", con sede a Grumo Nevano in corso G. Mazzini n. 7:

- è un'Associazione di Volontariato costituita e registrata in data 15.02.1996 al n. 679 del Registro degli Atti Privati;
- è iscritta al Registro Regionale del Volontariato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 15454 del 09.6.1997;
- è iscritta alla I<sup>a</sup> Sezione del Registro Nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati in data 03.7.2001 al n. A/133/2001/NA presso il Ministero della Solidarietà Sociale;
- è componente della rete del Centro Astalli di Roma, organo internazionale di accoglienza che fa capo al JRS – Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati;
- è in possesso del seguente codice fiscale C.F. 94149770631;
- è rappresentata legalmente dalla prof.ssa Giovanna Lauro, nata il 30.4.1953 a Grumo Nevano e ivi residente in via M. Buonarroti n. 6, C.F. LRAGNN53D70E224I;

= che la Convenzione di cui si chiede il rinnovo costituisce il terzo rinnovo di quella che fu stipulata l'8.5.2002, in esecuzione di quanto stabilito dalla Deliberazione del C.S. n. 24 del 12.4.2002, in seguito all'acquisto dell'immobile di corso G. Mazzini n. 7 da parte del Comune con i fondi erogati dalla Regione Campania in applicazione della Legge 28.02.1997, n. 30;

= che il primo rinnovo della Convenzione, dal 2007 al 2012, fu stabilito con la Deliberazione della G.C. n. 84 del 15.6.2007;

= che il secondo rinnovo della Convenzione, dal 2012 al 2017, fu stabilito con la Deliberazione della G.C. n. 103 del 03.8.2012;

= che in forza della suddetta Convenzione i servizi e le attività che il Centro Astalli Sud ha offerto in questi anni agli immigrati, ai rifugiati e ai richiedenti asilo, nell'ambito degli interventi di prima e seconda accoglienza sono stati:

- a) ospitalità in alloggio notturno per massimo 10 persone;
- b) erogazione di almeno un pasto caldo giornaliero;
- c) distribuzione periodica di prodotti alimentari;
- d) corsi di lingua italiana;
- e) corsi di alfabetizzazione per immigrati senza titolo di studio;
- f) assistenza socio-sanitaria;
- g) offerta di occasioni culturali di integrazione;
- h) formazione e informazione sui diritti degli immigrati;
- i) progettazione per finanziamenti regionali, nazionali e comunitari nel settore dell'accoglienza agli immigrati;
- j) servizio di segretariato sociale per cinque giorni a settimana;

= che per lo svolgimento delle suddette attività il Comune, da molti anni, non eroga più all'Associazione alcun rimborso forfetario annuo previsto dalla prima Convenzione, in quanto la stessa Associazione ha sempre ottenuto i contributi da parte di altri enti pubblici o da privati a copertura delle spese di gestione;

#### CONSIDERATO

= che è stato necessario redigere un nuovo schema di convenzione a cura dello scrivente Responsabile - *schema che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale* - in quanto rispetto al precedente vi sono due novità di rilievo:

- nella precedente Convenzione si faceva espresso riferimento al progetto presentato dal Comune per il PON "Sicurezza per lo sviluppo. Obiettivo convergenza 2007-2013. Obiettivo operativo 2.1" finalizzato alla riqualificazione di strutture per l'accoglienza degli immigrati extracomunitari richiedenti o titolari di protezione internazionale e protetti umanitari, di proprietà di enti pubblici" denominato "*Né stranieri, né ospiti*" che a fronte dell'iniziale esito positivo (in quanto approvato e finanziato, come da comunicazione del Ministero dell'Interno del 21.12.2011 prot. 0010576, protocollato al Comune il 28.12.2011 al n. 19105), fu successivamente revocato (come risulta dal decreto di revoca dell'Autorità di Gestione del suddetto Ministero del 13.7.2015 prot. n. 555/SM/U/004723/2015, protocollato al Comune il 20.7.2015 al n. 8759);
- dalla relazione di fine quinquennio 2012-2017 trasmessa dall'Associazione con lettera prot. n. 7282 del 12.7.2017, emerge che i posti disponibili al Centro di accoglienza sono 12 e non più 10, come per la scorsa convenzione;

#### VISTI, altresì,

= la Legge 11 agosto 1991, n. 266 (*Legge-quadro sul volontariato*) che all'art. 7 prevede, tra l'altro che lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti Locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa;

= il vigente "*Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, ad associazioni e a enti pubblici e privati - ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - e per la concessione del Patrocinio del Comune*", approvato con Deliberazione di G. C. n. 13 del 26.02.2010, ed in particolare le disposizioni degli articoli 2, 3, 13 e 14 sul contrasto all'emarginazione sociale, la promozione delle attività di volontariato, l'attribuzione di vantaggi economici agli organismi del Terzo Settore e l'integrazione dei cittadini immigrati nel quadro generale degli interventi e dei servizi per la realizzazione della solidarietà sociale;

#### CONSIDERATO, altresì,

= che Linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2015, prevedono espressamente quale servizio per le persone immigrate il Centro di seconda accoglienza "Centro Astalli Sud", che è attivo da 15 anni;

tanto premesso, si trasmette la presente relazione istruttoria alla Giunta Comunale per i provvedimenti che vorrà adottare.

Grumo Nevano, li 25-7-2017

Il Responsabile del Settore  
dott. Ferdinando Favasso

#### IL SINDACO

Letta la relazione istruttoria del Responsabile del 2° Settore Politiche Sociali e Demografico;

#### Visto

= il rapporto dell'Associazione "Centro Astalli Sud" sulle attività svolte nel quinquennio 2012-2017;

= lo schema della nuova Convenzione per il quinquennio 2017-2022 predisposta come indicato nella suddetta relazione istruttoria;

= le Linee programmatiche di mandato di questa Amministrazione, approvate con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2015, che prevedono espressamente quale servizio per le persone immigrate il Centro di seconda accoglienza "Centro Astalli Sud", una struttura che è attiva sul territorio da 15 anni;

**Ritenuto**, pertanto, di dover proporre alla Giunta Comunale di approvare il nuovo schema di Convenzione tra il Comune e l'Associazione per la gestione del Centro di seconda accoglienza per immigrati di proprietà comunale per altri 5 anni, dal 2017 al 2022, al fine di continuare gli interventi che da molti anni il Comune, con la collaborazione del Terzo Settore, ha messo in campo a favore di immigrati, richiedenti asilo e rifugiati;

**Considerato**, che le politiche di questa Amministrazione in tal senso sono orientate all'accoglienza e all'inclusione, nella cornice degli impegni, delle possibilità e delle responsabilità che lo Stato e gli Enti Locali si stanno assumendo in questi anni nei confronti del fenomeno migratorio, così come si evince anche dalla recente Deliberazione della Giunta Comunale n. 1123 del 19.7.2017;

### PROPONE

per i motivi tutti di cui in premessa,

#### di approvare il nuovo schema e di rinnovare

per altri 5 anni, dal 2017 al 2022, la Convenzione tra il Comune di Grumo Nevano e l'Associazione di Volontariato "Centro Astalli Sud" (iscritta al Registro Regionale del Volontariato e alla I<sup>a</sup> Sezione del Registro Nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati) per la gestione del Centro di seconda accoglienza per immigrati, di proprietà comunale, ubicato in corso G. Mazzini n. 7;

di impartire al Responsabile del Settore Politiche Sociali l'indirizzo di provvedere agli adempimenti conseguenti al presente atto.

data 27/07/2017

Il Sindaco  
dott. Pietro Chiacchio  


#### Pareri dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Parere di regolarità tecnica:

- favorevole  
 non favorevole

25.7.2017

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali  
dott. Ferdinando Tavasso  


Parere di regolarità contabile:

- favorevole  
 non favorevole

25/7/2017

Il Responsabile di Ragioneria  
dott. Raffaele Campanile  


## Convenzione

**per la gestione dei servizi del Centro di seconda accoglienza per immigrati,  
di cui all'art. 40 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286**

(Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),

**ubicato in corso G. Mazzini n. 7, di proprietà del Comune di Grumo Nevano**

### TRA

il Comune di Grumo Nevano, Settore Politiche Sociali, C.F. 80025250633, rappresentato dal Responsabile domiciliato per la carica in Grumo Nevano presso la Casa Comunale in via G. Amendola n. 2, C.F. , di seguito denominato Comune;

### E

l'Associazione "Centro Astalli Sud", con sede a Grumo Nevano in corso G. Mazzini n. 7 - Associazione di volontariato costituita e registrata in data 15.02.1996 al n. 679 del Registro degli Atti Privati, iscritta al Registro Regionale del Volontariato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 15454 del 09.6.1997, iscritta alla I<sup>a</sup> Sezione del Registro Nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati in data 03.7.2001 al n. A/133/2001/NA presso il Ministero della Solidarietà Sociale, C.F. 94149770631 - rappresentata dal legale rappresentante , nat il a Grumo Nevano e ivi residente in via , C.F. , di seguito denominata Associazione;

### Premesso

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 12.04.2002 fu affidata all'Associazione la gestione dei servizi del Centro di seconda accoglienza per immigrati previsto dall'art. 40 del D. Lgs. n. 286/1998, ubicato in corso G. Mazzini n. 7, di proprietà del Comune, per 5 anni, dal 2002 al 2007, a far data dalla stipula dell'apposita Convenzione;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 15.6.2007 fu prorogata la Convenzione per il Centro di seconda accoglienza per immigrati per altri 5 anni, dal 2007 al 2012 (primo rinnovo);
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 03.8.2012 fu approvato il nuovo schema della Convenzione, che fu rinnovata per altri 5 anni, dal 2012 al 2017 (secondo rinnovo);
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. del è stato approvato un nuovo schema di Convenzione, che viene rinnovata per altri 5 anni, dal 2017 al 2022 (terzo rinnovo);

## Si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1

#### (Compiti della Associazione)

1. L'Associazione, nell'ambito degli interventi di prima e seconda accoglienza, di cui all'art. 40 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, gestirà, per conto dell'Ente, i seguenti servizi:
  - a) Ospitalità in alloggio notturno, fino a un massimo di 12 immigrati, individuati dall'Associazione e di concerto con l'Ufficio Politiche Sociali.
  - b) Erogazione di almeno un pasto caldo giornaliero, sia per gli ospiti del centro che per tutti coloro, immigrati e non, individuati dall'Associazione e di concerto con l'ufficio assistenza, fino ad un massimo di 40 pasti.
  - c) Distribuzione di prodotti alimentari a immigrati e italiani in condizioni di indigenza.
  - d) Offerta di corsi di alfabetizzazione per l'apprendimento della lingua italiana differenziati per adulti e bambini; per i bambini saranno attivati interventi di sostegno scolastico quali doposcuola, socializzazione, etc. su richiesta delle famiglie o delle scuole.
  - e) Offerta di un corso di alfabetizzazione per immigrati che non sono in possesso di un titolo di studio di scuola di base, fino ad un massimo di 15 unità, in collaborazione con il Centro Territoriale Permanente di formazione per gli adulti presso l'Istituto Comprensivo "Matteotti-Cirillo" di Grumo Nevano.
  - f) Assistenza socio-sanitaria per stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente, almeno 2 volte a settimana nelle ore serali.
  - g) Offerta di occasioni culturali di integrazione mediante l'organizzazione di convegni, seminari, *stages*, feste ed incontri multietnici.
  - h) Promozione di iniziative di formazione ed informazione per gli immigrati in relazione ai propri diritti.
  - i) Attività di progettazione per richieste di finanziamento o progetti di formazione su fondi regionali, nazionali o comunitari.
  - j) Servizi di segretariato sociale, per almeno 3 ore al giorno per 5 giorni a settimana, in particolare:
    - Corsi di orientamento sociale e al mercato del lavoro
    - Attività di informazione sull'attivazione delle borse lavoro
    - Consulenze sui percorsi formativi e professionali
    - Informazioni sulle agevolazioni previste dalla legislazione vigente per avvio attività
  - k) Corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici.
2. L'Associazione mantiene i locali ad essa affidati in condizione di decoro e igiene.
3. L'Associazione provvede alla fornitura di arredi ed accessori necessari al funzionamento della casa di accoglienza ad essa affidata.

**Art. 2**  
**(Personale)**

1. L'Associazione, per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 1 si avvale di:
  - a. volontari assegnati dal Servizio Civile Nazionale.
  - b. volontari/e
  - c. mediatori culturali
2. L'Associazione garantisce per tutto il personale impegnato nel servizio un'adeguata formazione teorica e pratica anche attraverso la partecipazione alle riunioni di programmazione e di verifica.
3. Trattandosi di servizio ritenuto indispensabile, l'Associazione s'impegna a garantire la continuità delle prestazioni provvedendo alle sostituzioni delle/gli operatrici/ori assenti a qualsiasi titolo.

**Art. 3**  
**(Modalità di funzionamento)**

1. L'attivazione dei servizi di cui all'art.1, comma 1, punti a) e b), è a carico dell'Associazione ma è condizionata al finanziamento degli stessi con fondi regionali, nazionali, comunitari, o di altra natura; tali servizi saranno garantiti dall'Associazione 24 ore su 24, con la sospensione di tutte le attività dal 28 luglio al 3 settembre.
2. L'Associazione attiverà i servizi di cui all'art.1, comma 1, punti c) e seguenti; per tali servizi l'Associazione garantirà l'apertura giornaliera dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, tutti i giorni della settimana esclusa la domenica.
3. L'ospitalità in alloggio notturno non può protrarsi di norma oltre i 60 giorni, rinnovabili per altri 30 giorni per circostanze straordinarie.
4. L'Associazione tiene un elenco-registro aggiornato delle persone ospitate in alloggio notturno; tale registro deve contenere gli elementi utili per cui il Comune possa identificare in modo oggettivo le persone accolte.
5. L'Associazione, per i servizi di cui all'art. 1, comma 1 per i punti b-c-d-e-f, terrà gli elenchi registri aggiornati per il rendiconto annuale.
6. Per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 1, comma 1 per i punti g-h-j-k l'Associazione potrà avvalersi del contributo di associazioni di immigrati e di associazioni culturali del territorio.
7. L'Associazione garantirà la sottoscrizione di una polizza assicurativa di copertura infortuni e responsabilità civile verso terzi per i volontari e responsabilità civile verso terzi per gli utenti.

**Art. 4**  
**(Obblighi del Comune)**

1. Il Comune assegna all'Associazione l'immobile di due piani sito in corso G. Mazzini al n. 7, composto da piano terra (sala polifunzionale sala pranzo, cucina, dispensa, servizi igienici), primo piano (accettazione, ambulatorio medico, 3 camere letto, lavanderia, servizi igienici), sottotetto praticabile accessibile dalla scala, cortile d'ingresso e piccolo spazio verde posto sul retro del fabbricato .
2. Il Comune s'impegna a sostenere l'onere finanziario relativo alla manutenzione straordinaria dell'immobile di cui al comma precedente, e ad effettuare gli eventuali interventi, tramite il proprio personale tecnico, in seguito alla segnalazione del responsabile dell'Associazione.
3. I finanziamenti che perverranno a seguito dei progetti presentati ai vari enti per l'attivazione dei servizi di cui all'art. 1, comma 1 punti a) e b), e i contributi a

qualsiasi titolo saranno trasferiti dal Comune all'Associazione con le stesse modalità con cui perverranno.

4. Qualsiasi intervento non previsto nell'art. 1 sarà oggetto di trattativa separata con l'Associazione.

**Art. 5**  
**(Controlli del Comune)**

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi alla corretta gestione del Centro di accoglienza attraverso gli uffici competenti.

**Art. 6**  
**(Rendicontazione delle somme trasferite all'Associazione)**

Il Comune si impegna a versare all'Associazione le somme di cui all'art. 4, comma 3. Per tali somme l'Associazione presenterà apposita rendicontazione alle scadenze indicate dal Comune, secondo le modalità previste dall'assegnazione.

**Art. 7**  
**(Rapporti organizzativi)**

L'Associazione stipulerà apposito protocollo d'intesa con il Centro Territoriale Permanente di formazione per gli adulti presso l'Istituto Comprensivo "Matteotti-Cirillo".

**Art. 8**  
**(Relazione annuale)**

L'Associazione presenterà alla fine di ogni anno solare una relazione tecnica sull'andamento dei servizi erogati, sui problemi incontrati e i risultati conseguiti.

**Art. 9**  
**(Durata)**

La presente convenzione ha validità di anni 5 (cinque), e decorre dalla data di sottoscrizione.

**Art. 10**  
**(Controversie)**

Per tutte le controversie concernenti la presente convenzione è stabilita la competenza territoriale inderogabile del Foro di Napoli, qualora sia risultato infruttuoso il previo ricorso agli strumenti della conciliazione e dell'arbitrato così come previsti dalle norme.

**Art. 11**  
**(Spese e oneri)**

La presente convenzione è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 della legge 266/91.

Tutte le altre eventuali spese ed oneri, anche fiscali, inerenti alla presente convenzione sono a carico dell'Associazione contraente, salvo diversa disposizione di legge.

Grumo Nevano li, \_\_\_\_\_

Per il  
Centro Astalli Sud

Per il  
Comune di Grumo Nevano

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Pietro Chiacchio

f.to dott. Domenico Cristiano

PER COPIA CONFORME: 28/07/2017

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Domenico Cristiano

Il sottoscritto Vicesegretario comunale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/07/2017

viene comunicata con lettera prot. n. 7814 in data 28/07/2017 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/07/2017

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Domenico Cristiano